

REPUBBLICA ITALIANA**Il Tribunale di Milano****SEZIONE PRIMA CIVILE**

in persona del giudice dott. Andrea Manlio Massimo Fabio Borrelli, pronuncia

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado

iscritta al n. 30960/2022 R.G., promossa da: * (c.f. *), in persona dei * (c.f. *), * (c.f. *) e * (c.f. *), rappresentato e difeso dall'* (c.f. *), presso il quale è elettivamente domiciliato in Milano, Via Passione n. 6 (PEC: * - FAX: *);

-attore-

contro * (c.f. * (c.f. *)), * (c.f. *) e [...] * (p.IVA *) in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. * rappresentati e difesi * (c.f. *), presso i quali sono elettivamente domiciliati agli indirizzi PEC * e * (*);

-convenuti-

con atto di citazione notificato il 25 e il 27.7.2022;

avente a oggetto: responsabilità professionale di avvocati;

conclusioni dell'attore: <istruttoria, per tutte le ragioni dedotte in atti: accertare e dichiarare l'inadempimento dei convenuti avv. ti * e *, in relazione alle obbligazioni assunte nei confronti della società fallita * con i mandati professionali meglio indicati in atti e, previa ogni più opportuna declaratoria di risoluzione di detti mandati, condannare i predetti professionisti e lo [...] * in persona del legale rappresentante pro tempore, in solido fra loro, al pagamento a titolo restitutorio o, in subordine, risarcitorio, in favore del * attore, della somma di Euro 108.292,19, o della diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa dai medesimi convenuti percepita dalla società fallita per l'esecuzione delle prestazioni professionali per cui è causa ed illegittimamente/indebitamente trattenuta dagli stessi, oltre agli interessi maturati dalla data dei pagamenti effettuati dalla fallita fino al saldo effettivo.

In ogni caso, con vittoria di onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%.>>

conclusioni dei convenuti: <- premessa ogni opportuna pronuncia, condanna e declaratoria del caso;

- respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione;

In via pregiudiziale di rito:

- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle nuove allegazioni in fatto e della nuova domanda di risoluzione per inadempimento dei contratti di Mandato del 20 settembre 2017 e del 5 giugno 2018, introdotta dal *, per tutte le ragioni svolte in atti.

In via principale, nel merito:

- rigettare tutte le domande svolte dal *, in quanto infondate per tutti i motivi svolti in atti;

In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione dei contratti di mandato del 20 settembre 2017 e del 5 giugno 2018, stipulati tra * e i Professionisti:

- accertare e dichiarare che la domanda di controparte non ha ad oggetto la risoluzione del Mandato M&A del 31 gennaio 2018 concluso tra * e i Professionisti, e per l'effetto, ridurre la pretesa restitutoria e/o risarcitoria formulata ex adverso in misura pari al compenso percepito dai Professionisti per tale attività, ossia pari ad Euro 76.000,00, oltre IVA, CPA e spese;
- accertare e dichiarare, in ogni caso, l'integrale irripetibilità delle somme percepite dai Professionisti a fronte dell'impossibilità del * di restituire ai primi le prestazioni da questi eseguite in esecuzione dei contratti di mandato;
- in via alternativa, senza duplicazione della precedente domanda, accertare e dichiarare l'irretroattività degli effetti della risoluzione ex art. 1458, c.c. dei contratti di mandato ed il loro parziale adempimento da parte dei Professionisti, e per l'effetto, ridurre la pretesa restitutoria e/o risarcitoria formulata ex adverso in misura corrispondente a quanto positivamente consolidatosi nella sfera giuridica di controparte, o comunque, in via equitativa e/o in misura pari a quanto ritenuto di giustizia da Codesto Ill.mo Giudice.

In via di ulteriore subordine e riconvenzionale, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione dei contratti di mandato del 20 settembre 2017 e del 5 giugno 2018 e di condanna alla restituzione e/o risarcimento del danno:

- accertare e dichiarare il diritto dei Professionisti e dello Studio di ripetere ai sensi dell'art. 2033, c.c. quanto indebitamente versato in esecuzione dell'eventuale condanna e per l'effetto condannare il * a restituire ai Professionisti ed allo Studio l'importo suddetto, anche in via di compensazione, ovvero, in via alternativa,
- accertare e dichiarare l'arricchimento senza causa ex art. 2041, c.c., del * [...] e per l'effetto condannarlo a indennizzare e/o risarcire ai Professionisti il danno da questi subito, pari alla somma di Euro 108.292,19 o a quella minore ritenuta di giustizia.

In ogni caso,

- accertare e dichiarare che gli interessi maturati sulla eventuale somma che i Professionisti dovessero essere condannati a restituire a titolo risarcitorio e/o restitutorio, devono essere calcolati dalla data della domanda di risoluzione;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.

In via istruttoria: Si producono i seguenti documenti, ... >>

Concisa esposizione delle

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.- Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio il * [...], già * ha chiamato in giudizio davanti al Tribunale di Milano gli Avvocati * e *, nonché lo * [...] chiedendo accertarsi l'inadempimento dei convenuti alle obbligazioni professionali assunte nei confronti dell'attrice (poi fallita), dichiararsi la risoluzione degli incarichi professionali e condannarsi i convenuti alla restituzione, in favore del *, della somma di euro 108.292,19, oltre interessi, pari ai compensi percepiti

per l'attività di assistenza prestata nella procedura di concordato preventivo di * A fondamento delle domande proposte parte attrice ha dedotto to che:

- * già * faceva parte del gruppo Mossi & Ghisolfi e, in particolare, del c.d. comparto Bio, dedicato alla produzione di bioetanolo;
- in data 20.9.2017, i professionisti convenuti avevano ricevuto da varie società del gruppo, tra cui * incarico di assistenza legale nell'ambito di un'operazione di ristrutturazione dell'indebitamento complessivo del gruppo, eventualmente da attuarsi mediante uno degli strumenti di composizione della crisi previsti dalla legge fallimentare;
- l'incarico comprendeva, tra l'altro, la definizione della strategia generale, la scelta dello strumento concorsuale, la predisposizione dei ricorsi per l'accesso alla procedura prescelta e degli ulteriori atti correlati;
- con l'assistenza dei convenuti, la società aveva depositato, in data 16.10.2017, domanda "prenotativa" di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, L.Fall. e, successivamente, proposta di concordato, piano e relativi allegati;
- il Tribunale di Alessandria, dopo avere richiesto chiarimenti, aveva ammesso * a concordato preventivo con provvedimento 31.10.2018;
- a titolo di compensi, i convenuti avevano percepito dalla società complessivi euro 108.292,19;
- dopo il deposito della relazione ex art. 172 L.Fall., i commissari giudiziali avevano depositato un'informativa sulla base della quale il Tribunale di Alessandria, tenuta l'udienza ex art. 173 l.f. aveva, con decreto 3.4.2019, revocato l'ammissione di * al concordato preventivo e ne aveva dichiarato il fallimento su istanza del Pubblico Ministero;
- secondo l'attore, la revoca è stata determinata dall'accertata esistenza di atti di frode, consistiti nell'incompleta e fuorviante rappresentazione, nella domanda, nel piano e negli allegati, di fatti rilevanti per la consapevole espressione del voto da parte dei creditori;
- in particolare, vi sarebbero state criticità relative all'operazione concernente la centrale elettrica di Crescentino, al suo successivo trasferimento e alla riacquisizione mediante lease back, nonché al mantenimento in vita di una società strutturalmente destinata a perdite;
- tali circostanze, pur menzionate negli atti concordatari, sarebbero state esposte in modo non chiaro e non adeguatamente contestualizzato, così da alterare la percezione dei creditori sulle cause, sui tempi e sulle ragioni del dissesto;
- secondo parte attrice, il decreto del Tribunale di Alessandria del 30.4.2019, la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 6.11.2019 e l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 19677/2022 avrebbero definitivamente accertato la carente disclosure, che ha determinato la revoca della procedura concordataria;
- la domanda tardiva di ammissione al passivo per il residuo credito professionale vantato dai convenuti è stata esclusa dalla Curatela e dal Giudice delegato, sul presupposto che la procedura era stata revocata per atti di frode conoscibili dai professionisti con l'ordinaria diligenza e che la prestazione non era conforme al modello legale;
- l'esclusione è stata confermata dal Tribunale di Alessandria con decreto 28.9.2021, reso nel giudizio ex art. 98 L.F.

Sulla base di ciò, il * attore ha sostenuto che i convenuti sono incorsi in grave inadempimento degli obblighi professionali assunti verso * per avere predisposto una domanda e una proposta concordataria

incomplete sotto il profilo informativo e non conformi al modello legale, in violazione della diligenza qualificata richiesta ex art. 1176, comma 2, c.c. * ha chiesto pertanto di accertare l'inadempimento, dichiarare la risoluzione dei mandati e condannare solidalmente gli avvocati convenuti e lo * alla restituzione, ovvero al pagamento a titolo risarcitorio, della somma di euro 108.292,19, oltre interessi e spese.

2.- I convenuti, Avvocati * e [...] * costituitisi nel presente giudizio con comparsa di risposta depositata telematicamente il giorno 15.3.2023, hanno chiesto il rigetto integrale delle domande proposte dal *. Secondo la loro prospettazione, la domanda attorea, volta alla risoluzione dei mandati professionali e alla restituzione dei compensi percepiti, sarebbe infondata sia in fatto sia in diritto, poiché costruita sul mero mancato conseguimento dell'omologa del concordato preventivo e non sulla prova di uno specifico inadempimento professionale causalmente rilevante.

Essi hanno riferito che la società * appartiene al gruppo Mossi & Ghisolfi e, in particolare, al c.d. *, insieme a *, costituita nel 2013 a seguito di scissione parziale da * era titolare, in forza di contratto di sale and lease back con Unicredit Leasing, della centrale elettrica funzionale all'impianto di bioetanolo di Crescentino, poi concessa in affitto a * a fronte di un canone trimestrale di euro 1,6 milioni. La crisi di Centra viene ricondotta, nella prospettazione difensiva, alla crisi dell'intero comparto del bioetanolo e, in particolare, all'incapacità di Impia di corrispondere integralmente i canoni dovuti. I convenuti hanno quindi illustrato i rapporti professionali intercorsi con le società del gruppo. In data 20 settembre 2017 veniva conferito allo Studio e ai Professionisti un primo mandato avente ad oggetto l'assistenza nell'operazione di ristrutturazione dell'indebitamento del gruppo italiano con attività sino al 31.1.2018 e compenso complessivo di euro 500.000, oltre accessori, da imputarsi a * nella misura dell'1%, oltre a una commissione di successo mai percepita. In data 31.1.2018 varie società (tra cui * avevano conferito un autonomo mandato per l'assistenza nella vendita degli asset delle società italiane del gruppo, denominata Operazione M&A, con compenso fisso di euro 150.000 e success fee di euro 250.000, da ripartirsi tra le società in base all'attivo realizzato; per * la quota sarebbe stata pari al 15% e poi, secondo la ricostruzione difensiva, al 19% per il mandato M&A. Infine, con accordo del 5 giugno 2018, era stata regolata la prosecuzione dell'assistenza concordataria per il periodo febbraio-luglio 2018, con compenso complessivo di euro 630.000, poi rimodulato quanto alla quota di * al 17%. I convenuti hanno dato conto di avere depositato, il 16.10.2017, nell'interesse di * domanda di concordato preventivo con riserva avanti al Tribunale di Alessandria e, il 23.4.2018, proposta e piano di concordato, con i relativi allegati. Dopo richieste di chiarimenti e udienze ex art. 162 L. Fall., * era stata ammessa alla procedura con provvedimento del 31.10.2018. Nelle more, i Professionisti avrebbero svolto anche un'intensa attività funzionale alla cessione dei rami aziendali del * a * attraverso predisposizione di data room, assistenza nei rapporti con * e con i potenziali acquirenti, negoziazione delle offerte e redazione della documentazione contrattuale.

Secondo i convenuti, tale attività avrebbe condotto a un risultato di rilevante utilità per * e per i creditori, poiché l'offerta di * inizialmente pari a euro 72 milioni e poi migliorata a euro 75 milioni, aveva consentito la realizzazione pressoché integrale dell'attivo concordatario mediante procedura competitiva ex art. 163-bis L. Fall. Il Tribunale di Alessandria aveva infatti autorizzato l'accettazione dell'offerta e la cessione dei rami d'azienda, perfezionata con rogito del 31.10.2020. La revoca dell'ammissione al concordato, disposta il 30.4.2019, dopo l'apertura del procedimento ex art. 173 L. Fall., era stata, secondo la difesa dei convenuti, inattesa e ingiustificata, anche alla luce della relazione ex art. 172 L. Fall., ritenuta favorevole alla soluzione concordataria rispetto all'alternativa fallimentare.

I convenuti hanno inoltre contestato che le operazioni poste dall'attrice a fondamento dell'asserita omessa disclosure siano riferibili a * Le operazioni richiamate nell'atto di citazione — riguardanti il conferimento del ramo d'azienda relativo alla tecnologia Proesa e l'aumento di capitale conseguente all'ingresso di nuovi soci — sarebbero operazioni riferibili a Beta Renewables s.p.a., poi * e non a * I convenuti hanno quindi sostenuto l'inconferenza delle censure attoree, fondate su fatti attinenti a diversa società del gruppo e richiamati anche in una pronuncia della Corte d'Appello di Torino resa in un giudizio relativo a * cui * non aveva partecipato. I convenuti hanno poi ricordato la natura di obbligazione di mezzi dell'incarico professionale dell'avvocato, espressamente ribadita anche nei mandati, e hanno contestato che la risoluzione contrattuale possa essere pronunciata sulla sola base del mancato raggiungimento del risultato perseguito dal cliente. Essi hanno aggiunto che, trattandosi di attività di particolare complessità tecnica — per dimensioni del gruppo, profili transnazionali, articolazione delle procedure parallele e rilevanza delle operazioni di ristrutturazione e dell'operazione M&A — l'eventuale responsabilità sarebbe comunque limitata, ai sensi dell'art. 2236 c.c., ai soli casi di dolo o colpa grave, non allegati né provati dall'attrice. I convenuti hanno altresì negato che la prestazione professionale sia stata inutile: hanno evidenziato di avere predisposto la domanda "prenotativa", le memorie informative periodiche, istanze di proroga, la proposta e il piano concordatario, nonché le memorie di chiarimenti richieste dal Tribunale; di avere gestito i rapporti con commissari giudiziali, attestatori, advisor finanziari, istituti di credito, fornitori, creditori e società del gruppo e di avere seguito l'intera operazione di cessione dei rami aziendali a * Inoltre, la realizzazione dell'attivo concordatario, già conseguita prima della revoca, costituirebbe prova dell'utilità concreta dell'attività svolta dai convenuti e osterebbe alla pretesa di restituzione dei corrispettivi.

Quanto all'asserita violazione degli obblighi informativi, i convenuti hanno sostenuto, sulla base dell'art. 173 L. Fall., che gli atti di frode rilevanti non coincidono con qualunque fatto gestorio pregresso o con la mancata formulazione di valutazioni autocritiche, ma presuppongono una rappresentazione infedele idonea a falsare il consenso dei creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento. Ne deriva, secondo i convenuti, che l'obbligo di disclosure avrebbe a oggetto i fatti rilevanti, non i giudizi valutativi o le possibili qualificazioni di responsabilità. In questa prospettiva, essi affermano che le operazioni concernenti * furono rappresentate nella proposta, nel piano, nell'attestazione e nella documentazione di procedura, sicché non vi sarebbe stata alcuna scoperta di elementi nuovi da parte dei Commissari, ma al più una diversa valutazione di fatti già noti. I professionisti convenuti hanno segnalato, in particolare, la relazione ex art. 172 L.Fall., nella quale i Commissari avrebbero dato conto delle cause del dissesto, della possibile esperibilità di azioni di responsabilità e della capienza patrimoniale dei potenziali convenuti, concludendo tuttavia per la preferibilità della soluzione concordataria. Da ciò i convenuti traggono la conclusione che i creditori sarebbero stati posti in condizione di esprimere un voto informato e che, comunque, non sarebbe configurabile alcun danno causalmente riconducibile all'attività professionale contestata, anche perché gli stessi Commissari avrebbero escluso la concreta convenienza economica delle azioni risarcitorie alternative.

Infine, con riguardo alla misura della pretesa attorea, i convenuti hanno osservato che l'importo di euro 108.292,19 richiesto in restituzione non è integralmente riferibile ai mandati di cui l'attrice chiede la risoluzione. Secondo i convenuti, tale somma comprenderebbe anche compensi relativi al mandato M&A del 31.1.2018, autonomo rispetto ai mandati oggetto della domanda e concluso con esito positivo mediante la cessione dei rami aziendali a *

3.- Le domande proposte da * non sono fondate e devono essere rigettate. Il Fallimento agisce nei confronti dei professionisti convenuti chiedendo la risoluzione dei mandati professionali relativi all'assistenza prestata nella procedura di concordato preventivo di Centra e la restituzione delle somme già corrisposte, pari a euro 108.292,19, allegando un inesatto adempimento degli incarichi ricevuti, consistito nella omessa o comunque inadeguata rappresentazione, negli atti della procedura, di fatti e circostanze rilevanti ai fini della corretta informazione dei creditori. Ciò posto, deve osservarsi che la responsabilità del professionista incaricato dell'assistenza nella predisposizione di una domanda di concordato preventivo non può essere affermata in via automatica per il solo fatto che la procedura sia stata successivamente revocata ai sensi dell'art. 173 L. Fall. e sia seguita la dichiarazione di fallimento. La revoca dell'ammissione al concordato costituisce certamente un dato rilevante nella ricostruzione della vicenda, ma non esonera la parte attrice dall'allegare e provare uno specifico inadempimento del professionista, grave ai sensi dell'art. 1455 c.c., causalmente incidente sulla utilità della prestazione dedotta in contratto. L'attività dell'avvocato, anche quando svolta in un contesto concorsuale e connotata da particolare complessità tecnica, è obbligazione il cui oggetto è costituito dal mero impegno a compiere in modo diligente l'attività professionale, senza garanzia di risultato. Ne consegue che il mancato conseguimento dell'omologazione o il successivo esito negativo della procedura non integrano, di per sé, inadempimento. Occorre invece verificare se la condotta professionale concretamente tenuta sia stata difforme dal parametro della diligenza qualificata richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. e se tale difformità abbia reso inutilizzabile, o priva di apprezzabile utilità, la prestazione resa. Nel caso di specie tale prova non è stata raggiunta.

Non è dimostrato che la revoca del concordato sia dipesa da una condotta fraudolenta dei professionisti.

Le carenze informative richiamate dal *, come desunte dai rilievi svolti dai Commissari giudiziali e poste a fondamento della successiva revoca dell'ammissione al concordato, risultano in larga parte riferite a operazioni, rapporti o profili gestori concernenti altre società del gruppo Mossi & Ghisolfi, e non *

L'attore attribuisce ai professionisti convenuti responsabilità per la complessiva rappresentazione della crisi del gruppo, ma non individua con la necessaria precisione quali omissioni, specificamente riferibili alla posizione di * avrebbero integrato inesatto adempimento del mandato conferito da tale società e sarebbero state causalmente decisive rispetto all'esito della procedura.

Il * sostiene che le informazioni omesse sulle responsabilità risarcitorie degli amministratori avrebbero potuto incidere sulla valutazione dei creditori.

Tuttavia, per un verso, non sono stati compiutamente allegati, né provati, gli elementi costitutivi di una responsabilità aquiliana degli amministratori a danno della massa dei creditori, non risultando precisati le condotte, il pregiudizio causalmente derivatone, il nesso eziologico, né gli elementi necessari alla quantificazione del danno.

Per altro verso, deve condividersi l'osservazione di parte convenuta secondo cui, se il debitore è tenuto a esporre i fatti rilevanti della pregressa gestione aziendale (come si ricava dall'art. 173 L. Fall.), altrettanto certamente, per il generale principio del nostro ordinamento, secondo cui nemo tenetur se detegere, egli non può essere ritenuto obbligato a formulare valutazioni di disvalore del proprio operato.

Come già osservato, la circostanza che il concordato sia stato revocato per atti di frode non consente di trasporre automaticamente sul piano del rapporto contrattuale tra * e i professionisti il giudizio di incompletezza informativa formulato nell'ambito della procedura concorsuale. Ai fini della risoluzione

del contratto d'opera occorre che l'inadempimento sia valutato dal giudice con riguardo allo specifico incarico di cui trattasi, all'interesse della committente e alla concreta utilità della prestazione resa. Tale accertamento non può essere surrogato dal solo richiamo alla revoca della procedura, né dal richiamo agli esiti del giudizio di insinuazione al passivo, che, per la loro natura endofallimentare, non spiegano efficacia vincolante nel presente giudizio di cognizione.

Deve inoltre considerarsi che la prestazione professionale non risulta essere stata priva, in radice, di utilità per *. La domanda di concordato era stata, infatti, inizialmente ammessa; l'attività difensiva e consulenziale venne effettivamente svolta per un arco temporale apprezzabile; i pagamenti furono autorizzati nell'ambito della procedura; la stessa relazione commissariale valorizzò, almeno in parte, le informazioni acquisite e le attività compiute ai fini della valutazione dell'alternativa fallimentare. Non può aversi per dimostrato che l'opera dei convenuti sia stata del tutto inutile per la committenza, né che l'eventuale incompletezza di singoli profili informativi abbia inciso in modo tale da privare interamente di causa il pagamento dei compensi.

Per quanto sopra, e per Cass. 15 maggio 2020, n. 9027, da cui si ricava che sono dovuti compensi professionali anche in caso di fallimento successivo al concordato, deve negarsi che alla revoca del concordato debba automaticamente e necessariamente fare seguito la restituzione di tutti i compensi percepiti dai professionisti: la restituzione integrale presupporrebbe la prova che l'attività resa sia stata del tutto inutile rispetto all'interesse della committente, ma, come detto, tale prova, nella fattispecie, manca. Al contrario, dagli atti emerge l'effettiva esecuzione di non poca attività professionale, in parte relativa anche a incarichi ulteriori rispetto alla predisposizione della domanda di concordato.

Neppure la subordinata domanda risarcitoria può condurre a diversa conclusione. Il * non ha allegato e provato una diminuzione patrimoniale diversa e ulteriore rispetto a quella prodotta dal pagamento dei compensi, né ha indicato criteri idonei a quantificarla.

Le domande attoree devono pertanto essere rigettate.

Restano assorbite le domande subordinate e riconvenzionali proposte dai convenuti, formulate per l'ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda attorea.

Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.). Esse vengono liquidate in dispositivo secondo il DM 147/2022, tenendo conto del valore della controversia, della natura delle questioni trattate e dell'attività difensiva effettivamente svolta (che non ha richiesto accessi all'Ufficio).

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano – Sezione 1^a Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita o respinta:

rigetta le domande di parte attrice;

condanna il * a rifondere a parte convenuta le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 10.000,00 (da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali e CPA).

Milano, 13.7.2026.